



TRIBUNALE DI MODENA

ORDINE AVVOCATI
MODENA

CAMERA PENALE
MODENA

Modena, 12 gennaio 2021

Prot. n. 22 Int.
Anno 2021 Tit. 4Cl. 5.3 Fasc. 43 (3.1.2F12-1)

**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DEPOSITO CON VALORE LEGALE DI ATTI DI
IMPUGNAZIONE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA P.E.C. (ART. 24 COMMA 6BIS E
SS. d. I. 137/2020 come modificato dalla L. 176/2020)**

TRA

Tribunale di Modena rappresentato dal Presidente del Tribunale dott. Pasquale Liccardo anche quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace e dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Luigina Signoretti

E

Consiglio Ordine Avvocati rappresentato dal Presidente avv. Roberto Mariani

Camera Penale di Modena, rappresentata dal Presidente avv. Guido Sola

PREMESSA

Il quarto comma dell'art. 24 del D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. con modifiche L 18 dicembre 2020, n. 176 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* pubblicato in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269), consente **dal 29 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021** ai difensori il deposito di "**atti documenti e istanze**" (comunque denominati diversi dalle "*memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale*", per le quali vi è diversa disciplina ai sensi dei primi tre commi) mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Modena e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena (previamente inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44).

Il deposito, per essere dotato di "valore legale", deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC indicati nel provvedimento DGSIA n. 10971/2020 - pubblicato sul Portale dei servizi telematici – che assegna una unica casella PEC al Tribunale di Modena (sia per l'ufficio Gip che per l'ufficio dibattimento): depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it; una casella PEC per all'Ufficio del Giudice di Pace di Modena: depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it. Nessuna assegnazione di caselle PEC all'Ufficio del Giudice di Pace di Finale Emilia e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano.

L'art. 3 del suddetto decreto DGSIA precisa il formato i requisiti e le modalità di invio di ciò che può essere così depositato con il nuovo sistema 'PEC TO PEC'.

Il comma n. 6bis e ss. dell'art. 24 della LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" dispongono in merito al deposito telematico degli atti di impugnazione.

Alla luce di tali disposizioni il "*PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DEPOSITO CON VALORE LEGALE DI ATTI, DOCUMENTI E ISTANZE IN AMBITO PENALE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA P.E.C. (Art. 24 Comma 4 E Ss. D.L. 137/2020)*" sottoscritto il 30 novembre 2020 n. 601 prot, viene aggiornato, relativamente al punto 4 e alla lett. a., con il presente

Protocollo

Le parti concordano le regole da rispettare per consentire e agevolare il migliore funzionamento delle nuove modalità di deposito, il corretto indirizzamento e il conseguente efficace ed efficiente smistamento degli atti di impugnazione (es. appello, ricorso per Cassazione, riesame misure cautelari reali e personali - da trasmettere al Tribunale competente -, opposizione ex art 410 bis cpp, opposizione al decreto penale di condanna) e della documentazione e i relativi adempimenti da parte della cancelleria competente.

I. TRIBUNALE PEC "DEPOSITO ATTI di IMPUGNAZIONE"

1. In attesa del perfezionamento del Portale Deposito Atti Penali (PDP), e per la documentazione diversa da quella che deve transitare nel suddetto Portale, gli Avvocati possono provvedere al deposito dell'atto mediante invio dalla PEC inserita in REGINDE alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivata da DGSIA, per le specificate esigenze processuali.
2. La casella PEC dedicata al deposito, allo stato, è resa disponibile fino al 31 gennaio 2021 (salvo diversa data eventualmente indicata in altro provvedimento normativo).

La casella PEC depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it è destinata alla ricezione del deposito da parte degli avvocati anche degli atti di impugnazione (es. appello, ricorso per Cassazione, riesame misure cautelari reali, opposizione a richiesta di archiviazione ex art 410, opposizione ex art 410bis opposizione al decreto penale di condanna art. 461 opposizione ordinanze del GE art. 667 cpp) **avverso le sentenze ed i provvedimenti emessi dal Tribunale di Modena** (art. 24 comma 6ter).

Al deposito telematico, "**non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale**".

3. Il deposito degli atti di impugnazione può avvenire anche allo sportello, tramite prenotazione sulla piattaforma Prenotalex con deposito cartaceo (in tal caso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 146 disp. att. cpp).

Onde limitare gli spostamenti da fuori provincia o dai Comuni della provincia, si raccomanda di utilizzare, ove possibile, il servizio postale.

Adempimenti dell'Avvocato

4. L'atto del difensore (richiesta, memoria o altro) dovrà essere contenuto in file in formato PDF ottenuto da conversione di un atto nativo digitale (c.d. file pdf nativo), e firmato digitalmente dal mittente.
5. In caso di più difensori è sufficiente la firma digitale di solo uno dei mittenti.
6. Gli atti potranno essere firmati in via alternativa con firma digitale grafica (PAdES) ovvero CAdES ovvero altra firma elettronica qualificata.
7. Gli allegati all'atto di impugnazione saranno scansionati in uno o più file PDF distinti (anche al fine di agevolare il caricamento il TIAP).

8. Il difensore trasmette alla PEC dedicata gli atti e i documenti come sopra predisposti, con onere di conservare gli originali degli atti trasmessi (nomina, ecc.) per tutta la durata del procedimento e dell'eventuale processo, per produrli in caso di richiesta da parte dell'Ufficio Giudiziario procedente ovvero in ogni altra ipotesi in cui lo ritenga opportuno.
9. Il difensore invia la mail esclusivamente alla casella PEC sopra individuata, onde evitare ridondanza di adempimenti, e avrà cura di osservare le seguenti indicazioni:
- nella **stringa dell'oggetto del messaggio e-mail**: va indicata, onde consentire il corretto ed agevole indirizzamento/smistamento va quindi specificato:

a) appello sentenza penale dibattimentale:

Oggetto: IMP-DIB – APP - RNR XXX- RGT XXX- sentenza n. XXX - atto di appello

b) ricorso per cassazione avverso sentenza/provvedimento penale dibattimentale

Oggetto: IMP-DIB – CASS - RNR XXX- RGT XXX- sentenza n. XXX

c) appello sentenza GIP/GUP:

Oggetto: IMP-GIP – APP - RNR XXX- RGT XXX- sentenza n. XXX

d) ricorso per cassazione avverso sentenza/provvedimento GIP/GUP

Oggetto: IMP-GIP– CASS - RNR XXX- RGT XXX- sentenza n. XXX

e) opposizione ex art. 410 cpp

Oggetto: IMP-GIP– OPP410 - RNR XXX- indagato/parte offesa

f) opposizione ex art. 410 bis cpp

Oggetto: IMP-GIP– OPP410bis - RNR XXX- RGGIPXXX- indagato

g) opposizione a decreto penale art. 461 cpp

Oggetto: IMP-GIP– OPPDP - RNR XXX- RGT XXX- DP n. XXX

h) riesame misura cautelare reale ed eventuale impugnazione

Oggetto: RMCR - RNR XXX- RGGIPXXX - sequestro – indagato/imputato

Oggetto: CASS - RMCR - RNR XXX- RMCRXXXX - ordinanza tribunale riesame reale n. XXX

i) opposizione a provvedimento del GE art. 667 cpp

Oggetto: IMP- OPPGE GIP o DIB – RNR XXX- RGT o RGGIP XXX- imputato/condannato

- nel **testo della mail**: va specificato l'elenco nominativo – e non solo numerico - degli atti e documenti allegati .

- i file degli **allegati** devono essere denominati in maniera descrittiva e ordinata e devono rispettare le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del Provvedimento del DGSIA, in particolare:

1. l'**atto** del procedimento in forma di documento informatico:

- è in formato PDF

- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e, pertanto, non è ammessa la scansione di immagini;

- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;

2. i **documenti allegati** all'atto del procedimento in forma di documento informatico:

- sono in formato PDF

- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;

3. le **tipologie di firme** ammesse sono PAdES e CADES e gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;

4. la **dimensione massima consentita** per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella PEC assegnata all'ufficio per il deposito di istanze, atti, e documenti è pari a 30 Megabyte.

5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata **eccede la dimensione** massima stabilita il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi PEC.

- le scansioni in PDF degli allegati trasmessi via mail - secondo le specifiche tecniche definite dalla DGSIA - dovranno essere fatte con bassa risoluzione (**MAX 200 dpi**).

10. Come disposto dai commi *6sexies*, *6septies* e *6octies* dell'art. 24 fermo quanto previsto dall'articolo 591 cpp, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'**impugnazione è altresì inammissibile**:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del DGSIA di cui al comma 4;

f) nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del DGSIA di cui al comma 4.

Nei suddetti casi - previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

II. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PEC "DEPOSITO ATTI di IMPUGNAZIONE"

Si richiamano, in quanto comuni all'Ufficio del Giudice di Pace, i punti da 1 a 3 innanzi descritti e riportati, fermo restando la specifica denominazione della **casella PEC depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it**, destinata alla ricezione anche degli **atti di impugnazione** avverso le sentenze ed i provvedimenti emessi dall'Ufficio del Giudice di Pace di Modena.

Adempimenti dell'Avvocato

Si richiamano, in quanto comuni all'Ufficio del Giudice di Pace, i punti da 4. a 10, con la precisazione che, il difensore invia la mail esclusivamente alla casella PEC sopra individuata, avendo cura, onde evitare ridondanza di adempimenti, di osservare le seguenti indicazioni:

- nella **stringa dell'oggetto del messaggio e-mail**: va indicata la dicitura IMP e la cancelleria di destinazione, successivamente, l'abbreviazione dell'atto che si invia (ad esempio CASS o APP) e il numero RGNR, il numero RG, il numero della sentenza, l'oggetto della comunicazione, nonché il tipo di atto allegato (es. appello, ricorso per Cassazione).

- appello:

Oggetto: IMP- APP - RNR XXX- RG XXX- sentenza n. XXX

- ricorso per cassazione

Oggetto: IMP- CASS - RNR XXX- RGT XXX- sentenza n. XXX.

Si richiama in particolare il punto 10 relativo all'inammissibilità.

Adempimenti delle cancellerie

- a) Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite la casella di posta elettronica certificata dedicata - come previsto dal comma 5 dell'art. 24 - il personale di cancelleria provvede a:
 1. annotare nel registro SICP la data di ricezione
 2. inserire l'atto nel fascicolo telematico (TIAP).
 3. inserire nel fascicolo cartaceo in apposito specifico sottofascicolo – al fine della continuità della tenuta - copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione:
 - della data e ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio (dato "storico", desumibile e verificabile dal sistema informatico);
 - della data e ora di deposito in cancelleria.
 - dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
- b) Al fine di consentire al giudice di assumere le determinazioni in merito all'inammissibilità di cui ai commi 6 *sexies*, 6 *septies* e 6 *octies* dell'art. 24 e riportati al punto 10 del presente Protocollo, il personale di cancelleria provvede a:
 - sottoporre tempestivamente al giudice il sottofascicolo di cui al punto 3 lett. a) che precede
 - comunicare all'avvocato tramite TIAP e/o SNT il provvedimento di inammissibilità.

Tutti gli atti, i documenti e le istanze inoltrate a valore legale sulla PEC depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it e depositoattipenali.gdp.modena@giustiziacert.it inviati, entro la fine del giorno di scadenza (es. ore 23.59) sono considerati depositati tempestivamente.

In caso di deposito allo sportello la ricezione avverrà negli orari di ufficio.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a partire dalla data lunedì 18 gennaio 2021, e potrà essere soggetto a modifica, anche a seguito di diverse superiori disposizioni.

Il presente Protocollo viene pubblicato sui siti web del Tribunale di Modena e dell'Ordine degli Avvocati di Modena e trasmesso:

- al personale amministrativo, al MAGRIF, ai magistrati togati, e onorari del settore penale del Tribunale di Modena e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena,
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di MODENA, per l'inoltro agli Avvocati del Foro di Modena e al Consiglio Nazionale Forense per la massima diffusione e, per conoscenza: al Ministero della Giustizia, alla DGSIA, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna, al Sig. il Procuratore Generale di Bologna, al Sig. Procuratore della Repubblica di Modena.

Il Presidente del Tribunale
f.to dott. Pasquale Liccardo

Il Dirigente Amministrativo
f.to dott.ssa Luigina Signoretti

Il Presidente Consiglio Ordine Avvocati
f.to Avv. Roberto Mariani

Il Presidente della Camera penale
di Modena Carl'Alberto Perroux
f.to Avv. Guido Sola